



Associazione Camminiamo Insieme
con sede in Sotto Il Monte Giovanni XXIII (Bg) – Via Centralino,2 CF. 91026450162

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 13 ottobre 2022 alle ore 17.30, essendo andata deserta la prima convocazione, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale, sono stati riuniti in seduta ordinaria – **in seconda convocazione e con specifico ordine del giorno per la modifica del nuovo Statuto richiesto dalla Provincia di Bergamo ai fini dell'iscrizione al RUNTS** - i soci dell'Associazione Camminiamo Insieme con all'ordine del giorno:

1- Modifica dello statuto.

Si constata che all'appello risultano presenti in proprio o per delega i signori:

-Luca Rossi

-Sabrina Corti

-Maria Carla Boroni

-Fabio Ausenda

-Giusy Sala

-Marina Markovic

-Felice Isacchi

-Alberto Ceresoli

Irene Perico

Assunta Rigamonti

L'assemblea validamente costituita è atta a deliberare sui vari punti posti all'ordine del giorno:

1-Modifiche allo Statuto sociale richieste dalla Provincia di Bergamo e finalizzate al procedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti trasmigrati (art. 54 del Dlgs 117/2017 e DM 106/2020 art.31)

L'Assemblea dei Soci viene convocata poiché la Provincia di Bergamo, come da comunicazione che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, ha richiesto alcune modifiche allo Statutarie. In particolare le modifiche riguardano gli articoli 6.7 – Ammissione, 17.1 – Funzionamento del Consiglio Direttivo e art. 4 – Attività Diverse.

Il Presidente da lettura della comunicazione della Provincia con le modifiche richieste (**ALLEGATO A**). Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei Soci approva all'unanimità le modifiche richieste dalla

Provincia di Bergamo e provvede all'aggiornamento dello Statuto Sociale che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**ALLEGATO B**) autorizzando il Presidente ad ogni atto propedeutico, utile e consequenziale al deposito del verbale e degli allegati presso l'Agenzia delle Entrate e la trasmissione alla Provincia di Bergamo per richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al fini della registrazione e delle imposte di bollo, l'Assemblea chiede espressamente di essere esentata in quanto ex ONLUS di diritto ed Associazione iscritta nel Registro Regionale – Sez. Provinciale della Associazioni di volontariato. Il presente verbale, per la registrazione, viene redatto in triplice originale e sottoscritto su ogni pagina (ivi comprese gli allegati) dal Presidente e dal Segretario.

Essendo esaurito l'unico punto all'ordine del giorno, l'assemblea viene chiusa alle 18.30

Letto, inteso, confermato e sottoscritto.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 13 ottobre 2022

Il Segretario

M. Carla BORONI



Il Presidente

Luca ROSSI



AGENZIA DELLE ENTRATE
Registrazione Monte San Pietro
N° 15/12/22
Altr° 1941
Serie 32
Importo atto present
Il Funzionario
Arianna Cappelletti



ALLEGATO A AL
VERBALE DEL 13.10.2022



Settore Sviluppo
Servizio Associazionismo e volontariato
Via Torquato Tasso, 8 - 24121 Bergamo
Tel. 035.387660
runts@provincia.bergamo.it
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE REGIONE LOMBARDIA - ARTICOLAZIONE DI BERGAMO

Bergamo

Prot n.: IG/LP

Trasmessa via PEC ed Email

Al Presidente dell'associazione
CAMMINIAMO INSIEME ODV

C.F. 91026450162

PEC: luca.rossi@onepec.it

Email: info@camminiamoinsieme.eu

Oggetto: Procedimento iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di
enti trasmigrati (art. 54 del Dlgs 117/2017 e DM 106/2020 art. 31).
Interruzione termini ai sensi del DM 106/2020 art 31 c.8. **RICHIESTE MODIFICHE
STATUTARIE.**

Con la presente si comunica che è attualmente in corso la procedura di istruttoria per iscrivere, a
seguito di trasmigrazione dal Registro Regionale, la vostra associazione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, volta a verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dalle normative sul Terzo
Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i., DM 106/2020, e Circolari del Ministero), del cui esito si dà riscontro
di seguito:

1. Modifiche Statutarie:

Dall'esame della documentazione allegata sulla piattaforma informatica RUNTS, si evidenzia in
particolare che il **Vostro statuto non è adeguato e non conforme a quanto previsto dal Codice del
Terzo Settore D.lgs. 117/2017 e s.m.i.**, in particolare nei seguenti punti:

a) **Voto solo maggiorenni (art. 6.7 - Ammissione):** secondo orientamenti ormai consolidati e fatti
propri dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circ. n. 1309/2019//18244/2021//sentenza
Cass. civ. 2017/23228) è illegittima una previsione statutaria che preveda *"l'esclusione dal diritto di
voto dei soci minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve essere
attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale"*. Pertanto uno Statuto che contempli nel
proprio testo una siffatta limitazione deve essere modificato, con una previsione statutaria che
riconosca il diritto di voto a tutti i soci, oppure l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni
che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri
genitori. **Rammentiamo di effettuare il controllo in merito a questa difformità in tutto il corpo
dello Statuto.**

b) **Cooptazione (art. 17.1 - Funzionamento del Consiglio Direttivo):** secondo orientamenti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circ. 18244/2021) adottati in toto dall'Ufficio Runts

Regione Lombardia, è illegittima una previsione statutaria che contempli il ricorso *de jure* alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Pertanto, all'art.17.1 del Vostro Statuto, dovrà essere modificato il seguente capoverso *"Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile"*. A titolo di esempio, una formula conforme con cui sostituirlo potrebbe essere: "Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del triennio cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato". Invariato il resto dei commi di cui si compone l'articolo che andrà pertanto mantenuto nel testo.

Considerato che dovrete modificare lo Statuto per le difformità rilevate sopra, suggeriamo in merito a:

a) **Attività diverse (art. 4 – Attività Diverse):** secondo orientamenti ministeriali (Circ. Min. n. 20/2018) la previsione statutaria di attività diverse deve essere accompagnata da un'ulteriore specifica previsione che *"individui l'organo competente a documentarne il carattere secondario e strumentale"*. Pertanto l'articolo andrà integrato con l'indicazione esplicita dell'organo incaricato di individuarle e le modalità con cui vengono documentate.

Per finalizzare l'iscrizione lo statuto andrà, pertanto, modificato con deliberazione assembleare, e restituito in copia firmata e registrata dall'agenzia delle entrate e in formato .pdf a: runts@provincia.bergamo.it oppure a: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

2). Dati/atti mancanti o da aggiornare:

Inoltre, al fine della finalizzazione della pratica nella piattaforma Runts vi chiediamo di aggiornare l'ufficio di eventuali variazioni dell'indirizzo relativo all'ente e di comunicarci un recapito telefonico di riferimento.

Termini

Ai sensi del DM 106/2020 art. 31 comma 8, rappresentando le richieste di cui al precedente punto 1 motivi ostativi all'iscrizione, si assegnano *"rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel Runts."*

Solo per gli Enti o per gli Enti già in possesso di pregressa persona giuridica ai sensi del DPR 361/2000, si chiede di comunicare gli estremi di iscrizione (data/numero) e da quale Ufficio l'avete ottenuta (se Regione Lombardia o Prefettura).

E, sia per gli enti già in possesso di pregressa persona giuridica o che la stiano chiedendo al Runts con il nuovo statuto modificato, sarà necessario di integrare l'attestazione del patrimonio redatta dal notaio ai sensi della circolare Ministeriale n. 9 del 21.04.2022 alla cui lettura si rimanda.

Per approfondimenti sulle normative della Riforma del Terzo Settore è possibile consultare la pagina dedicata al RUNTS di Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/terzo-settore/ufficio-regionale-runts>

o rivolgersi anche ai Centri Servizi del Volontariato di Bergamo:
<https://www.csvlombardia.it/bergamo/>

Ricordando che l'Ufficio è a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, nell'occasione si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Lucilla Perego
runts@provincia.bergamo.it
tel: 035387/ 662-663-669-660



W. Carlo Bouni

STATUTO DI ASSOCIAZIONE
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CAMMINIAMO INSIEME - ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: **"CAMMINIAMO INSIEME - ODV"** di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - Favorire il benessere e l'inclusione dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie;
 - Favorire la cultura del volontariato in particolare quello a favore dei cittadini con disabilità.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: (sono indicate le attività di interesse generale come elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017)
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - Organizzare momenti settimanali di ritrovo per i cittadini con disabilità al fine di favorirne il benessere e l'integrazione;
 - Organizzare laboratori espressivi e ricreativi a favore dei cittadini con disabilità;
 - Organizzare percorsi di formazione per volontari e per la cittadinanza finalizzati alla diffusione della cultura del volontariato ed in particolare le iniziative a favore dei cittadini con disabilità;
 - Organizzare iniziative sollievo della durata anche di più giornate;
 - Offrire momenti di incontro e/o sollievo per le famiglie aventi al loro interno persone con disabilità;

- Organizzare convegni e/o incontri finalizzati alla diffusione delle tematiche relative al "Dopo di noi" e agli strumenti giuridici a tutela delle persone con fragilità (es. Amministratore di sostegno, ecc ecc);
 - Organizzare interventi di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di diffondere la cultura del volontariato e l'importanza di favorire l'inclusione del cittadino con disabilità nella società;
 - Organizzare e gestire il trasporto di malati, anziani e cittadini con disabilità mediante i mezzi dell'associazione (anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici) o mezzi concessi in uso alla stessa;
 - Partecipare attivamente alle attività culturali, sociali o ricreative proposte sul territorio della Provincia di Bergamo da parte di associazioni, cooperative, comitati ed enti pubblici, ecc.
 - Redigere ed attuare progetti finalizzati ad ampliare e/o potenziare le attività dell'associazione partecipando anche a bandi emanati da enti pubblici o privati.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'organo competente a stabilire il carattere secondario e strumentale viene individuato nell'Assemblea dei Soci, la quale può conferire ai componenti del Consiglio Direttivo il compito di relazionare annualmente tale attività nel corso dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio".

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
- 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo e risultano in regola con il versamento della quota annuale.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Il diritto di voto spetta a tutti i soci. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo può decidere di ammettere alla qualifica di socio, anche soggetti minorenni. In tal caso, la richiesta di adesione è sottoscritta, oltre che dal minore anche dai genitori o da chi ne esercita la potestà.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo che può accogliere adesioni durante tutto l'anno.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea dei Soci delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale salvo che le norme vigenti non prevedano tale facoltà.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare il Presidente scegliendolo tra i propri associati;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria dei Soci ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite mail ai soci che hanno comunicato il proprio indirizzo, distribuzione dell'avviso ai soci che partecipano alle attività settimanali, pubblicazione sulla pagina Facebook o eventualmente su altri social media ed in generale mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Anche nelle Assemblee straordinarie, così come in quelle ordinarie, l'associato assente può conferire delega scritta ad un altro socio. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, il Presidente chiama il Segretario per la redazione il verbale e lo sottoscrivere unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Handwritten signature: M. Carla Bonini

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Nel numero dei membri stabiliti nel corrente comma è compreso, anche per il computo del quorum deliberativo, il Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
4. Solo nel caso in cui la legge lo preveda espressamente, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Qualora la legge non espliciti tale divieto, ogni socio in regola con il versamento della quota sociale, può essere eletto consigliere.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre unitamente al tesoriere, all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) gestire la contabilità e redige, unitamente al tesoriere, la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) eleggere il Vice presidente o più Vice presidenti;
- k) eleggere il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, comprendendo nel computo il Presidente. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del triennio cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mail o con altro mezzo anche elettronico o consegna della convocazione in formato cartaceo o mediante affissione presso la sede sociale. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di mail inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti, conteggiando nel compito sia dei presenti che dei votanti il Presidente.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

(NOMINATO SOLO QUALORA RICORRA L'OBLIGO DI LEGGE)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L. Rossi

M. G. B. B. B.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Collegio dei Garanti

(ELETTO SOLO SE ESPRESSAMENTE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI OPPURE SE OBBLIGATORIO PER LEGGE)

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo nella persona del segretario. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e le custodisce, a disposizione degli associati che ne faranno richiesta, presso la sede sociale.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo unitamente al Tesoriere e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea dei soci – di norma – nelle stessa seduta di approvazione del bilancio consuntivo.

LC

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

M. Carla B...

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente statuto, che sostituisce integralmente quello sottoscritto in data 4 dicembre 2000, viene redatto in triplice originale ed è parte integrante e sostanziale della Delibera dell'Assemblea

straordinaria dei soci svoltasi il 24, 25 e 28 luglio 2019. Lo Statuto e il verbale dell'Assemblea straordinaria vengono sottoscritti in originale dal Presidente e dal Segretario per gli adempimenti di legge.



L. Roggi

M. G. Bonini